

Art. 28 - Zona per attrezzature di campeggio.

La zona è destinata ad aree per attrezzature turistiche mobili (camping).

L'area minima per le attrezzature di un camping è di mq. 20.000.

Gli edifici ed altre installazioni per la gestione del camping ed i servizi igienici, ricreativi e di ristoro, debbono essere realizzati con un indice di edificabilità di zona non superiore a 0,10 mc/mq. riferito alla intera area del camping; altezza non superiore a m. 7,00 e distanze dai confini e dalle strade non inferiori a m. 5,00.

Detti edifici ed installazioni devono essere compresi in una porzione non superiore ad 1/3 dell'area del campeggio.

Delle parti restanti, 1/3 dovrà rimanere allo stato naturale salvo operazioni di piantumazione e di rimboschimento; 1/3 può essere attrezzato con esclusione di qualsiasi manufatto coperto.

Devono essere rispettate le norme tecniche ed igieniche nonché le esigenze del paesaggio e del patrimonio forestale.

Nell'area destinata a camping è consentita l'apertura di sentieri, mentre la transibilità automobilistica è vietata.

All'ingresso del camping devono essere predisposte aree di parcheggio per la sosta dei veicoli dei campeggiatori.

Non è consentito l'accesso all'isola alle roulotte ed alle case mobili.

Il numero massimo dei campeggiatori presenti non può oltrepassare le 120 unità per ettaro dell'area totale del campeggio.

Art. 29 - Zona per attrezzature turistico-balneari.

Nella zona classificata dal P.R.G. "attrezzature turistico-balneari" sono consentite solamente costruzioni di impianti necessari allo svolgimento delle attività turistiche del tempo libero, con particolare riferimento a:

- cabine e spogliatoi;
- servizi igienici (docce, ecc.);
- bar, ristoranti, locali ricreativi.

Gli edifici e gli impianti di cui al comma precedente devono essere realizzati con un indice di edificabilità di zona non superiore a 0,20 mc/mq. riferito all'area compresa nella zona per attrezzature turistico-balneari.